

Pubblicato il 12/03/2021

N. 00106/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2021, proposto da

Universiis S.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

ASL di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Valleriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati – O.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Alessandro Cati e Paola Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Società Cooperativa Ninfea, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare:

- del verbale n. 4 in data 18.12.2020, nella parte in cui attribuisce a Universiis il punteggio economico di 29,1 (in luogo di quello di 30) e al Raggruppamento OSA il punteggio economico di 30 (in luogo di quello di 11,1); nella parte in cui colloca Universiis al secondo posto in graduatoria (e non al primo); nella parte in cui propone l'aggiudicazione della procedura in favore del Raggruppamento OSA (e non di Universiis);

- del provvedimento n. 2329/2020 in data 20.12.2020, pubblicato all'albo pretorio il 31.12.2020, nella parte in cui aggiudica la procedura al Raggruppamento OSA (e non a Universiis);

- in via subordinata, dei verbali n. 3 e n. 4, del provvedimento prot. 2329/2020;

- ove occorrer possa, di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli testé citati, anche non conosciuto.

- della convenzione di co-progettazione e/o del contratto eventualmente stipulati tra il Comune di Latina e il Raggruppamento OSA.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina, dell'ASL di Latina e della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati – O.S.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto, il ricorso notificato a mezzo pec il 1° febbraio 2021 e depositato il successivo giorno 9 con cui la Universiis S.C.S., premesso di avere partecipato alla gara indetta dal Comune di Latina con avviso pubblico del 27.11.2020 finalizzata ad individuare un soggetto del terzo settore cui affidare la co-progettazione e gestione dei centri semiresidenziali per disabili e dei centri diurni socio educativi per minori, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati recanti l'aggiudicazione della procedura in argomento alla Società Cooperativa Operatori Sanitari Associati Onlus (in breve O.S.A.);

Visti, gli atti depositati in data 10, 15 e 16 febbraio 2021 con cui si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, l'OSA, l'ASL di Latina e il Comune di Latina eccependo con successive memorie l'irricevibilità del ricorso;

Considerato, che alla camera di consiglio del 24 febbraio del 2021 per l'esame della domanda di tutela cautelare il ricorso è apparso irricevibile e suscettibile di definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del c.p.a.;

Rilevato, in particolare:

- In data 20 dicembre 2020, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione con cui il Comune informava della conclusione della procedura di aver provveduto alla pubblicazione dei relativi verbali;
- La pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione (Consiglio di Stato ad. plen., 2/7/2020, n. 12);
- Il messaggio inviato dal Comune resistente, veniva regolarmente accettato dal sistema di posta certificata ma non veniva recapitato al destinatario in quanto la casella di posta risultava piena;
- Sul punto la giurisprudenza specifica che "Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un

evento imputabile a quest'ultimo, in ragione dell'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi" (tra le tante Cassazione Civile, Sez. VI, 11 febbraio 2020 n. 3164);

- La ricorrente ha inviato con pec del 28.12.2020 istanza di accesso agli atti di gara con ciò mostrando di avere avuto comunque conoscenza dell'esito della gara;

- Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato soltanto il 1° febbraio 2021, a distanza di 43 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della pubblicazione degli atti, oltre quindi il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 129 comma 1 c.p.a.

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per inosservanza del termine di impugnazione;

Ritenuto, altresì, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. 86/21 lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Roberto Maria Bucchi

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO